

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1946

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati l'11 luglio 1995
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

**d'iniziativa dei deputati GASPARRI, ROSITANI, LA RUSSA,
D'ONOFRIO, CARDIELLO, TASCONE, TAGINI, DEL NOCE e
PEZZOLI (165); REBECCHI (796); SAIA, GALDELLI e DE MURTAS
(2131)**

(V. Stampati Camera nn. 165-796-2131)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 luglio 1995*

**Modifiche all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni
automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento
e da gioco di abilità e degli apparecchi adibiti alla piccola
distribuzione**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il quarto ed il quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura che concretizzi lucro, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, del Lotto, dell'Enalotto e del Totip.

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità quelli in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio. Tali apparecchi possono consentire un premio all'abilità ed al trattenimento del giocatore che può consistere:

a) nella ripetizione delle partite fino a un massimo di dieci volte;

b) in gettoni, in misura non superiore a dieci, rigiocabili con gli apparecchi collocati nello stesso locale, ma non rimborsabili;

c) nella vincita, direttamente o mediante buoni erogati dagli apparecchi, di una consumazione o di un oggetto, non convertibile in denaro, di modesto valore economico e tale da escludere la finalità di lucro.

Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti quegli apparecchi distributori di prodotti alimentari e di piccola oggettistica di modesto valore economico con annesso gioco di abilità o di trattenimento che, previa introduzione di una moneta o di un gettone, distribuiscono un prodotto ben

visibile e che consentono, come incentivo per l'abilità o per il trattenimento offerto, anche la vincita di uno dei premi di modesto valore economico esposti nell'apparecchio stesso.

Nessun premio può avere un valore superiore al triplo del valore medio degli altri oggetti del gioco.

I beni di cui ai commi quinto e sesto non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in premi di diversa specie. Essi non debbono nè possono realizzare alcun fine di lucro».

Art. 2.

1. La produzione e l'importazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo o di componenti caratteristiche degli stessi sono soggette ad autorizzazione, rispettivamente, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero, ed alle prescrizioni stabilite per impedirne l'utilizzazione nei luoghi indicati nell'articolo 718 del codice penale.

2. Le attività di produzione e di importazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità possono essere svolte previa comunicazione diretta, rispettivamente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero del commercio con l'estero, corredata della autocertificazione attestante la non abilitazione dell'apparecchio o congegno al gioco d'azzardo.

Art. 3.

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del commercio con l'estero, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, sono stabiliti le disposi-

zioni di attuazione della presente legge ed i requisiti che devono essere posseduti da coloro che intendono svolgere le attività di cui all'articolo 2, comma 1.